

luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865. »

(È approvato.)

« Art. 3. Resta fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 3034 e 3105. »

(È approvato.)

L'onorevole Bembo propone che si aggiunga questo articolo che sarà il 4 :

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. La difficoltà ad accettare puramente e semplicemente l'aggiunta proposta dall'onorevole Bembo proviene da considerazioni sulla portata stessa della legge in discussione. Quell'aggiunta se restasse isolata come fu proposta indurrebbe una contraddizione nei termini della legge medesima. Il provvedimento legislativo in discussione è diretto a regolare il riparto di tutte le sovrimposte ai tributi diretti che, giusta la legge comunale e provinciale, devono essere in egual ragione applicate. Ed a tal fine si è detto che il contingente di ciascuna sovrimposta fosse stabilito in ragione della tassa principale rispettivamente riscossa nell'anno precedente.

Ora, per natura stessa della cosa, nelle provincie venete e di Mantova, cotesto provvedimento non sarebbe attuabile pel 1867 in quanto che il sistema tributario erariale introdotto a contare dal 1° gennaio di quest'anno è ben diverso da quello che vi era in vigore nell'anno antecedente. Perciò, laddove si adottasse senz'altro l'aggiunta proposta dall'onorevole Bembo, sarebbe implicitamente ammesso il concetto della immediata applicazione di questa legge alle provincie venete e mantovana. Opposto come sono a tale concetto, non mancai di annunziare nel seno della Commissione all'onorevole commissario regio, che il progetto di legge dal Governo presentato lasciava una lacuna per ciò che riferivasi alle anzidette provincie, e proposi ai miei colleghi che al silenzio del progetto si fosse provveduto aggiungendo una disposizione speciale per quelle provincie.

Però, attesa l'urgenza di presentare la sua relazione, la Commissione ha voluto approvare la legge così come fu presentata dal Ministero, riservandosi, ove ne sorgesse il bisogno dalla discussione nella Camera, a proporre in proposito i temperamenti opportuni.

Così stando le cose, ho domandato la parola per dichiarare nel mio nome personale e come uno dei membri della Commissione essere ormai opportuno, anzi necessario escludere l'applicazione della legge in esame pel 1867 alle provincie della Venezia e di Mantova. Credo necessario infatti che la presente legge in

quelle provincie non debba avere esecuzione se non a contare dal 1° gennaio 1868, e che frattanto nell'anno corrente il sistema delle sovrimposizioni resti libero dal vincolo del riparto colla sola restrizione che, essendo sostituita alla tassa delle arti e commercio la equipollente tassa sulla ricchezza mobile, sia bene inteso, come propone l'onorevole Bembo, che la sovrimposta sulla ricchezza mobile sia commisurata all'importare della tassa antica delle arti e mestieri.

Dopo le brevi osservazioni che ho avuto l'onore di esporre, prego l'onorevole commissario regio e gli onorevoli colleghi della Commissione a non dissentire sulla convenienza di aggiungere alla legge in esame un articolo che mando al banco della Presidenza, e che riassume il sovraesposto mio concetto.

Per apprezzare meglio la necessità dell'articolo aggiunto, da me proposto, gioverà por mente alla natura della legge in esame che ben si compendia nell'articolo primo già votato, e così concepito :

« La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866 e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente, ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso. »

Ognun vede come necessariamente cotale disposizione sia per l'anno 1867 inapplicabile nel Veneto e nella provincia di Mantova, ove le imposte erariali dell'anno precedente sono del tutto diverse da quelle dell'anno corrente.

Nè si creda superflua l'esplicita dichiarazione d'inapplicabilità che io propongo, imperocchè altrimenti la legge non contenendo alcuna limitazione avrebbe il carattere di provvedimento generale per tutto il regno, e come tale dovendo avere la sua esecuzione nelle ripetute provincie, produrrebbe l'effetto di rendere impossibile la percezione delle sovrimposte appunto per l'impossibilità di farne il riparto.

Allorquando la mia proposta fosse accettata, potrebbe senza inconveniente far seguito alla stessa l'aggiunta dell'onorevole Bembo.

MARTELLI-BOLOGNINI. Mi rincresce di dissentire dall'onorevole collega della Commissione, ma sta in fatto come delle disposizioni di questa legge nessuna si potrebbe applicare nel 1867 alle provincie venete e mantovana, se non si accettasse l'ordine del giorno dell'onorevole Bembo. Ed infatti, appunto perchè l'articolo primo ci dice che le sovrimposte alle imposte dirette del 1867 si hanno a distribuire dopo averne fatto il riparto in base alle medesime imposte che sono state in vigore nel 1866, e siccome nel 1866 nelle provincie della Venezia e di Mantova non erano in vigore le leggi sulla ricchezza mobile, ne viene necessariamente